



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Trasmissione via posta
elettronica certificata (PEC)

All: 1

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta

Ai Sindaci dei Comuni

Ai Presidenti
delle Unités des Communes valdôtaines

Al Presidente del Consorzio B.I.M.
protocollo@pec.bimvda.it

Ai Presidenti delle Associazioni dei Comuni
info@pec-subato-plaineaosta.vda.it
protocollo@pec.comune.chambave.ao.it
asilosqb.vda.it@pec.it

e, p.c., Al Presidente
del Consiglio permanente degli enti locali
protocollo@pec.celva.it

Al Presidente dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
odcec.ao@legalmail.it

Al Presidente dell'Agenzia dei segretari degli
enti locali della Valle d'Aosta
protocollo@pec.albosegretarivda.it

Oggetto: Invio nota relativa alla legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019.

Con la presente si trasmette, esclusivamente via posta elettronica certificata, la nota prot. n. 402/DEL in data 11 gennaio 2017, ad oggetto "Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019.", a firma del Presidente della Regione.

Distinti saluti.

Il Dirigente
(Tiziana VALLET)

documento firmato digitalmente

FT

Département des collectivités locales, du secrétariat du Gouvernement et affaires préfectorales
Collectivités locales

Dipartimento enti locali, segreteria della Giunta e affari di prefettura
Enti locali

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 0165 274933
télécopie +39 0165 274904

11100 Aosta
P.zza della Repubblica, 15
telefono +39 0165 274933
telefax +39 0165 274904

FUNZIONARI REFERENTI:
PATRIZIA VUILLERMIN (0165 274907)
FABRIZIO TREVES (0165 274910)

PEI: entilocali-finanza@regione.vda.it
entilocali@regione.vda.it
PEC: eel1_prefettura_wvf_protctiv@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 80002270074



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Trasmissione via posta
elettronica certificata (PEC)

Réf. n° - Prot. n.
VI réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta

402 / DEL

11 GEN. 2017

Ai Sindaci dei Comuni

Ai Presidenti
delle Unités des Communes
valdôtaines

Al Presidente del
Consorzio B.I.M.

Ai Presidenti delle
Associazioni dei Comuni

e, p.c.,

Al Presidente
del Consiglio permanente
degli enti locali

Al Presidente dell'Ordine dei
dottori commercialisti e degli
esperti contabili

Al Presidente dell'Agenzia dei
segretari degli enti locali della
Valle d'Aosta

Oggetto: Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019.

Con la presente si comunica che il Consiglio regionale, nella seduta del 15 dicembre 2016, ha approvato la legge regionale n. 24 del 21 dicembre 2016 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). Modificazioni di leggi regionali.*) che è stata pubblicata nel BUR n. 57 del 27 dicembre 2016 e che è in vigore dal 1° gennaio 2017.

Tale legge contiene alcune norme di interesse generale per gli enti locali, che vengono di seguito brevemente illustrate, con particolare riferimento alle disposizioni finanziarie nonché a quelle relative al personale e alla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.

Département collectivités locales, secrétariat du Gouvernement et affaires préfectorales
Collectivités locales
Dipartimento enti locali, segreteria della Giunta e affari di prefettura
Enti locali

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 0165 274933
télécopie +39 0165 274904

11100 Aosta
P.zza della Repubblica, 15
telefono +39 0165 274933
telefax +39 0165 274904

FUNZIONARI REFERENTI:
FABRIZIO TREVES (0165 274910)
PATRIZIA VUILLERMIN (0165 274907)

PEI: entilocali@regione.vda.it
PEI: entilocali-contabilita@regione.vda.it
PEI: entilocali-finanza@regione.vda.it
www.regione.vda.it

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

In materia di finanza locale, la legge finanziaria stabilisce quanto di seguito descritto.

L'articolo 11:

- al comma 1, determina per l'anno 2017, in deroga alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (*Interventi regionali in materia di finanza locale*), in euro 79.525.000,00 l'importo da destinare ai trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione, la cui ripartizione sarà effettuata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e della Commissione consiliare competente. Tali risorse sono integrate, per l'anno 2017, dagli stanziamenti di cui alle leggi regionali riportate nell'allegato 2 alla l.r. 24/2016, per un importo complessivo di euro 103.096.234,96;
- al comma 2, prevede che nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, agli enti locali che abbiano adempiuto agli obblighi di esercizio delle funzioni e dei servizi in forma associata di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*) è destinato l'importo aggiuntivo massimo di euro 500.000,00, ripartito secondo criteri di premialità che saranno stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1;
- al comma 3, conferma, per l'anno 2017, le modalità di liquidazione dei trasferimenti senza vincolo di destinazione già utilizzate nell'anno 2016, prevedendo:
 - a) un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo;
 - b) un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio;
 - c) un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 agosto, a condizione che l'ente locale abbia trasmesso il conto di bilancio;
 - d) il saldo entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio.La norma specifica che tale tempistica è comunque condizionata dalle disponibilità di cassa della Regione e precisa che, qualora gli enti effettuino le comunicazioni o le trasmissioni richieste oltre i termini previsti, le liquidazioni saranno effettuate successivamente all'intervenuto adempimento;
- al comma 4 abroga le disposizioni previste dall'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (*Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali*) che stabilivano, in relazione al ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali (ammesso nei limiti consentiti dalla normativa vigente), che il totale delle entrate dei titoli I, II e III (riferiti allo schema di bilancio di cui al r.r. 1/1999) per i Comuni e I e II (riferiti allo schema di bilancio di cui al r.r. 1/1999) per le Unités des Communes valdôtaines, ai fini della definizione del loro rapporto con gli interessi passivi, doveva essere calcolato attribuendo ai trasferimenti regionali senza vincolo settoriale di destinazione, erogati ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 48/1995, il 20 per cento del loro valore monetario.

Non appena la Giunta regionale avrà ripartito, ai sensi del comma 1 dell'articolo 11, le risorse da destinare ai trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione e, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, avrà stabilito i criteri di premialità secondo cui ripartire l'importo aggiuntivo per gli enti locali che abbiano adempiuto agli obblighi di esercizio delle funzioni e dei servizi in forma associata di cui alla l.r. 6/2014, sarà trasmessa apposita nota esplicativa.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Concorso degli enti locali al contenimento della spesa pubblica regionale

Fermo restando, per gli enti locali, il generale principio di risparmio di spesa contenuto nel comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 6/2014, con la quale il legislatore regionale ha inteso disciplinare le modalità di organizzazione dell'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali *“con l'obiettivo di incrementare la qualità delle prestazioni erogate ai cittadini, riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari e garantendo uniformi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio regionale”*, ai fini del concorso degli stessi al contenimento della spesa pubblica regionale, l'articolo 6 prevede:

- al comma 4, che gli enti locali possono ricoprire a tempo indeterminato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50% dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2017 e di quelli che si renderanno vacanti nel medesimo anno, precisando che il predetto limite non trova applicazione nel caso di nuove assunzioni conseguenti a processi di mobilità da e verso gli enti locali per l'esercizio obbligatorio delle funzioni e dei servizi comunali nell'ambito di attività dello sportello unico degli enti locali (SUEL), ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a) della l.r. 6/2014; inoltre la norma stabilisce che, per i Comuni, la dotazione organica di riferimento è quella complessiva dell'ambito territoriale sovracomunale costituito, mediante convenzione, tra i Comuni interessati, ai sensi dell'articolo 19 della predetta l.r. 6/2014;
- al comma 5, che, nel caso in cui gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale*) procedono a processi di riorganizzazione che comportano una riduzione dei posti dirigenziali esistenti, l'ammontare delle risorse per la determinazione della retribuzione di posizione dei dirigenti resta confermato nella misura risultante al 31 dicembre dell'anno precedente l'intervenuta riduzione.

Soppressione dell'agenzia regionale per le relazioni sindacali (ARRS)

L'articolo 7 dispone, al fine del contenimento della spesa regionale di parte corrente, la soppressione dell'Agenzia regionale per le relazioni sindacali (ARRS) di cui all'articolo 53 della l.r. 22/2010, prevedendone la sostituzione con il Comitato regionale per le relazioni sindacali (CRRS), incardinato presso la Presidenza della Regione, avente analoghe funzioni e autonomia operativa e che si avvale, per le proprie attività funzionali, della struttura regionale competente in materia di personale. In particolare:

- i commi da 1 a 3 definiscono le modalità di soppressione dell'ARRS e l'inquadramento del relativo personale nell'organico dell'Amministrazione regionale;
- il comma 4 stabilisce, mediante l'inserimento nella l.r. 22/2010 dell'articolo 53bis, la nuova disciplina del sopracitato Comitato (CRRS).

DISPOSIZIONI CONNESSE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI COMUNALI

Trasferimento finanziario per la gestione dei servizi cimiteriali di interesse regionale

L'articolo 13, nel confermare, a favore del Comune di Aosta, il trasferimento finanziario già previsto dall'articolo 28 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (*Legge finanziaria per gli anni 2006/2008*) per la gestione dei servizi cimiteriali di interesse regionale, ora svolti in attuazione dell'articolo

5, comma 1, lettera d), della l.r. 6/2014, specifica, al comma 1, che in tale ambito è ricompresa, oltre alla gestione del tempio crematorio, anche la fruizione delle sale settorie regionali per l'effettuazione delle indagini necrosettorie, disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico; ai commi 2 e 3 definisce l'importo massimo e le modalità di erogazione dello stesso; al comma 4 provvede, invece, all'abrogazione delle norme previgenti.

Disciplina transitoria in materia di servizio idrico integrato.

L'articolo 41 reca disposizioni in materia di servizio idrico integrato specificando, al comma 1, che, nelle more dell'attuazione dell'articolo 16, comma 1, lettera c), della l.r. 6/2014:

- il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) continua ad esercitare, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (*Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato*), le funzioni di governo del sistema idrico integrato;
- l'organizzazione e la gestione delle relative attività continuano ad essere esercitate dai sotto ambiti territoriali ottimali (SubATO), individuati nelle norme di attuazione del servizio idrico integrato di cui all'allegato E al Piano regionale di tutela delle acque approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1778/XII dell'11 febbraio 2006;
- al successivo adeguamento della disciplina del servizio idrico integrato si provvederà con apposita modificazione delle norme di attuazione del servizio idrico integrato, in sede di aggiornamento del Piano regionale di tutela delle acque.

Il successivo comma 2, invece, sopprimendo l'articolo 42 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (*Legge finanziaria per gli anni 2016/2018*), abroga la vigente autorizzazione a contrarre debito prevista nello stesso.

ALTRE DISPOSIZIONI

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulle seguenti disposizioni, per le quali potranno essere forniti eventuali chiarimenti dalle Strutture regionali competenti: articolo 9 (*Disposizioni per la continuità dei servizi di assistenza socio-sanitaria*), articolo 11, comma 5, (*Recupero dalle Unités des Communes valdôtaines delle somme concesse a titolo di anticipazione dei costi da sostenere per l'estensione della terza rete televisiva RAI sul territorio di riferimento*), articolo 12 (*Piano straordinario di investimenti per i Comuni*), articolo 26 (*Disposizioni in materia di sicurezza degli edifici scolastici e strategici*), articolo 32 (*Cessione gratuita di beni in favore di enti locali colpiti da eventi calamitosi. Modificazione alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12*), articolo 39 (*Proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi. Modificazione alla legge regionale 30 giugno 2014, n. 5*), nonché articolo 40 (*Disposizioni in materia di rifiuti. Modificazioni alle leggi regionali 3 dicembre 2007, n. 31, e 22 dicembre 2015, n. 22*).

* * * * *

Per opportuna informazione, si fa presente, infine, che l'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*) prevede:

- al comma 42, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, l'estensione all'anno 2017 della sospensione, prevista dall'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)*), dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello



Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, fatta eccezione per la tassa sui rifiuti (TARI);

- al comma 465, la previsione per cui tutti i Comuni, compresi quelli con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del medesimo articolo; in particolare, al comma 466 è previsto che i Comuni devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi della disciplina degli equilibri di bilancio in attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*), e che per gli anni 2017/2019, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

A proposito di tale ultimo punto, si rammenta che l'articolo 2bis della l.r. 48/1995, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16 (*Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018.*), prevede il pareggio di bilancio per gli enti locali della Regione, in luogo del patto di stabilità e, al comma 3, che la Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, stabilisca, con propria deliberazione, tenuto conto delle spese correlate all'esercizio delle funzioni devolute dalla Regione al sistema degli enti locali in ambito socio-assistenziale, criteri e modalità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal pareggio di bilancio per gli enti locali della Regione, fornendo indicazioni relative alla modulistica, nonché ai termini e alle modalità del monitoraggio per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, in modo da assicurare gli adempimenti in favore dello Stato.

Pertanto, i Comuni valdostani sono tenuti all'applicazione delle disposizioni del pareggio di bilancio previste dal citato articolo 1, commi da 463 a 484, della l. 232/2016, fatta eccezione per gli aspetti relativi al monitoraggio degli adempimenti e all'eventuale rimodulazione orizzontale degli obiettivi.

* * * * *

Al fine di agevolare la predisposizione dei documenti contabili, si ritiene utile allegare alla presente una nota tecnica, predisposta dalla Struttura enti locali del Dipartimento enti locali, segreteria della Giunta e affari di prefettura.

Distinti saluti.



Il Presidente della Regione
(Augusto ROLLANDIN)

**NOTA TECNICA
PER IL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019**

NORME DI CUI ALLA DISCIPLINA DELL'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

Si rammenta che, con l'accordo firmato il 21 luglio 2015 in materia di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Valle d'Aosta si sono impegnati ad assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), nei confronti della Regione e degli enti locali, con norma di attuazione, nei termini indicati dal medesimo decreto per le Regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, prevedendo tuttavia che, in caso di mancata adozione della normativa di attuazione, sarebbero state applicate comunque le disposizioni del decreto.

Per regolamentare tale disposizione, nel Capo VII della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali*) è stata introdotta una disciplina organica per l'applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Gli articoli dal 27 al 31 hanno precisato quali sono le norme che la Regione, gli enti locali, l'Azienda USL, gli enti e gli organismi strumentali, nonché le istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione devono applicare in materia di contabilità.

Per gli enti locali, in particolare, sono state dettate all'articolo 29 disposizioni in merito ai termini di approvazione dei documenti contabili, all'esercizio provvisorio e alla disciplina da applicare in caso di mancata approvazione del bilancio, che è stata estesa anche alla mancata approvazione del rendiconto della gestione e del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, come peraltro previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL*), rispettivamente agli articoli 227, comma 2bis, e 193, comma 4.

Si evidenzia pertanto che, a decorrere dall'anno 2017, gli enti locali e le loro forme associative:

- devono adottare i soli schemi di bilancio e di rendiconto della gestione previsti dal TUEL, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- sono tenuti a osservare le prescrizioni in materia di contabilità contenute nella parte II del TUEL, novellato dalla disciplina dell'armonizzazione, nonché nel d.lgs. 118/2011 (in particolare il Titolo I), reperibili al link: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNMEI/ARCONET/>.

Si evidenzia, infine, che la Commissione ARCONET, di cui all'articolo 3-bis del d.lgs. 118/2011, ha predisposto un documento relativo agli adempimenti, relativamente all'esercizio 2016, per l'entrata a regime della riforma contabile, reperibile al seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNMEI/ARCONET/DOCUMENTAZIONE/Adempimenti_per_il_2016.pdf. Tale documento deve essere evidentemente letto dagli enti locali valdostani con i termini posticipati di un anno.

1. Termini di approvazione del bilancio.

Il termine per la deliberazione del bilancio 2017/2019, di cui all'articolo 151 del TUEL, differito al 28 febbraio 2017 dall'articolo 1, comma 454, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*), è stato ulteriormente posticipato al 31 marzo 2017 dall'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (*Proroga e definizione di termini*).

2. *Esercizio provvisorio e gestione provvisoria.*

Fino alla data del 31 marzo 2017, termine ultimo di approvazione del bilancio 2017/2019 nei termini di legge, si ritiene sia vigente la disciplina dell'esercizio provvisorio; di conseguenza, a partire dal 1° aprile 2017 sarà invece applicabile esclusivamente la gestione provvisoria.

Per l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria è necessario fare riferimento all'articolo 163 del TUEL nonché al punto 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011.

In analogia con le indicazioni fornite dalla Commissione ARCONET agli enti non valdostani per l'esercizio 2016, si evidenzia che, al fine di garantire l'adozione dei nuovi schemi di bilancio nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 11, comma 17, del d.lgs. n. 118/2011 (che deve essere letto dagli enti locali valdostani con i termini posticipati di un anno), in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2017 gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio autorizzatorio 2016/2018 per l'annualità 2017, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9 del medesimo d.lgs.

Pertanto, in caso di esercizio provvisorio, considerato che non è consentito il cosiddetto "ribaltamento" delle previsioni di bilancio dell'esercizio precedente, all'avvio dell'esercizio è necessario riclassificare e trasmettere al tesoriere le previsioni 2017 definitive del bilancio 2016/2018, unitamente all'elenco dei residui presunti.

Al seguente link: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNMEI/ARCONET/SchemidiBilancio/> è possibile scaricare lo schema del prospetto, consigliato dalla Commissione ARCONET, concernente l'elenco dei residui presunti da trasmettere al tesoriere in caso di esercizio provvisorio.

3. *Il modello di bilancio.*

Nel bilancio armonizzato la classificazione delle voci è la seguente:

Entrata

Le entrate del bilancio armonizzato sono suddivise in:

- "Titoli" secondo la fonte di provenienza;
- "Tipologie" in base alla natura;
- "Categorie" in relazione alla specifica individuazione dell'oggetto.

L'unità di voto per l'approvazione del bilancio è costituita dalle "Tipologie".

Spesa

Nel bilancio armonizzato le spese sono suddivise in:

- "Missioni" che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione;
- "Programmi", che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni;
- "Titoli".

L'unità di voto per l'approvazione del bilancio è costituita dai "Programmi".

4. *Il Piano dei conti integrato.*

Il "*Piano dei conti integrato*" di cui all'articolo 4 del d.lgs. 118/2011 e all'articolo 157 del TUEL rappresenta l'elenco dei "conti", vale a dire delle voci relative alle tipologie di entrata e di spesa del bilancio gestionale finanziario e dei conti economici e patrimoniali, definito in modo da evidenziare la rilevazione unitaria dei

fatti gestionali. Esso è formato dal piano dei conti finanziario, dal piano dei conti economico e dal piano dei conti patrimoniale.

Il “*Piano dei conti integrato*” è unico e obbligatorio per tutte le Amministrazioni e rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica.

Il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e, ove previsti, con gli articoli, è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito dal quinto livello.

Nella Sezione Arconet del sito della Ragioneria generale dello Stato è possibile scaricare il “Piano dei conti integrato” per gli enti territoriali (al seguente link: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PianodeiContiIntegrato/>).

Inoltre è possibile consultare il relativo glossario al seguente link: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/PianodeicontiIntegrato/Glossario/>.

5. *SIOPE.*

L'articolo 8 del d.lgs. 118/2011 prevede che, dal 1° gennaio 2017, le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria siano sostituiti con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato, alle cui aggregazioni devono essere ricondotte eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 9 giugno 2016 (reperibile al seguente link: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/SIOPE/Codifica-g/Enti-Local/>) stabilisce, in particolare, la nuova disciplina, le attività degli enti nonché le modalità di acquisizione dei dati.

6. *La contabilità di cassa.*

Il bilancio armonizzato comprende, oltre alle previsioni di competenza per il triennio, anche le previsioni di cassa del primo esercizio del periodo considerato, con funzione autorizzatoria. Con l'applicazione del nuovo principio contabile, la gestione della “cassa” acquista particolare rilievo e comporta la necessità che gli enti effettuino una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa e, in particolare, monitorino ed implementino azioni virtuose atte a velocizzare i tempi di riscossione delle entrate e il recupero dell'evasione.

7. *I documenti di programmazione (DUP e PEG).*

DUP

Gli enti devono seguire anche il principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, e di conseguenza predisporre il documento unico di programmazione (DUP) con riferimento al triennio 2017/2019 e il nuovo PEG.

Il DUP deve essere approvato autonomamente e rappresenta il presupposto degli altri documenti di programmazione. Inoltre, il principio 4/1 non prevede un modello di DUP (che è quindi un documento a schema libero), ma ne definisce solo il contenuto minimo.

Il Documento unico di programmazione predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti può essere semplificato; esso individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le

principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Sempre il punto 8.4. dell'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011 stabilisce che la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

PEG

Dal 2017, anche il PEG deve essere redatto secondo quanto previsto dall'articolo 169 del TUEL e dal punto 10 dell'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011; pertanto, le entrate dovranno essere articolate in categorie, capitoli ed eventualmente articoli, mentre le spese saranno articolate in macroaggregati, capitoli ed eventualmente articoli.

L'adozione del PEG è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti.

8. *Allegati al bilancio.*

La disciplina degli allegati al bilancio è contenuta nell'articolo 172 del TUEL e nell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 118/2011.

9. *Piano degli indicatori.*

L'articolo 18-bis del d.lgs. 118/2011 prevede che, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. Tale Piano è allegato al bilancio e al rendiconto della gestione.

Il decreto del Ministero dell'Interno in data 22 dicembre 2015 (reperibile al seguente link: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/Pianodegliindicatori/>) definisce il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 4, del d.lgs. 118/2011.

10. *Programma biennale degli acquisti di beni e servizi.*

L'articolo 1, comma 424, della l. 232/2016 stabilisce che: *"L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio per l'esercizio finanziario 2018."*

11. *Variazioni al bilancio.*

La disciplina delle variazioni al bilancio è contenuta nell'articolo 175 del TUEL.

12. *Avanzo di amministrazione.*

Per l'applicazione in bilancio e l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione si rinvia a quanto disposto dal Capo III del Titolo III del TUEL, articoli da 186 a 190, nonché dal punto 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011.

13. La contabilità economico-patrimoniale.

Gli enti hanno l'obbligo di affiancare alla contabilità finanziaria un sistema di contabilità economico-patrimoniale, disciplinato nel principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al d.lgs. 118/2011.

Per l'avvio di tale contabilità occorre però fin da subito aggiornare l'inventario e ricodificarlo secondo la codifica del piano patrimoniale contenuto nel piano dei conti integrato.

Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono avvalersi della facoltà, prevista dall'articolo 232, comma 2, del TUEL, di non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2018.

Gli enti, per esercitare tale facoltà di rinvio, devono deliberare esplicitamente in tale senso.

14. Il bilancio consolidato.

Gli enti hanno l'obbligo di predisporre il bilancio consolidato, disciplinato nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011.

Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 232, comma 2, del TUEL di non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2018, possono avvalersi della facoltà, prevista dall'articolo 227, comma 3, del TUEL, di non predisporre il bilancio consolidato nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale

Anche in tale caso, per esercitare tale facoltà di rinvio (all'esercizio 2018), gli enti devono deliberare esplicitamente in tale senso.

15. Regolamento di contabilità.

La Struttura enti locali ha predisposto e trasmesso al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) una bozza di schema di regolamento tipo di contabilità, aggiornato alle disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011, al fine di rispondere alle necessità quotidiane degli enti locali e di garantire un'agevole applicazione della normativa anche negli enti di piccola dimensione. La bozza di regolamento è stato condivisa in via preliminare con alcuni segretari e funzionari degli uffici di contabilità e, per favorire la massima condivisione del documento, il CELVA lo ha poi messo a disposizione di tutti gli enti locali tramite il servizio di consulenza "RESPONSIO - forum online".

NORME DIVERSE IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE

16. Trasferimenti finanziari corrisposti dallo Stato.

Non sono ancora disponibili indicazioni precise su tali trasferimenti. Non appena possibile si forniranno le informazioni utili. Si suggerisce comunque di iscrivere, a titolo prudenziale, i medesimi importi previsti nell'anno 2016.

17. Cinque per mille dell'Irpef.

L'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*) ha previsto la messa a regime delle disposizioni

relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente. Le entrate derivanti dovranno essere destinate al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune.

18. *Oneri di urbanizzazione.*

Si rammenta che il riferimento normativo in tale ambito, per gli enti locali valdostani, è ancora rappresentato dalla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (*Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta*).

L'entrata derivante dagli oneri di urbanizzazione mantiene la natura di entrata vincolata, destinata alle tipologie di spesa definite dall'articolo 71 della sopra richiamata legge, pur non prevedendo l'obbligo di istituire un conto vincolato separato.

Con riguardo all'utilizzo di tali proventi si segnala altresì che l'articolo 6, comma 9, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (*Legge finanziaria per gli anni 2009/2011*) ha disposto che gli oneri di urbanizzazione possano essere utilizzati con i seguenti limiti:

- per il 50% al finanziamento di spese correnti;
- per un ulteriore 25% al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale.

19. *Imposta di soggiorno.*

La disciplina delle modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno a cui fare riferimento è contenuta nell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 599 in data 6 maggio 2016 adottata ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali*).

Si segnala, inoltre, che l'articolo 35 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017). Modificazioni di leggi regionali*) ha previsto la possibilità di utilizzo dei dati delle rilevazioni ISTAT sulle presenze nelle strutture turistico-ricettive, ivi compresi quelli riferiti a una singola struttura, fornendo così ai Comuni un indispensabile strumento di controllo per la verifica della correttezza nell'applicazione dell'imposta di soggiorno da parte delle imprese operanti nel proprio territorio.

20. *Compensi agli organi di revisione.*

L'articolo 13, comma 1, del d.l. 244/2016 ha previsto la proroga, sino al 31 dicembre 2017, della disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede la riduzione del 10% del compenso spettante all'organo di revisione. Nei prossimi giorni la Struttura enti locali provvederà a trasmettere agli enti locali i prospetti, completi di note di compilazione, utili per calcolare tale compenso.